

(N. 2044)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1951 (V. Stampato N. 2273)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° DICEMBRE 1951

**Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105,
sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23.

« Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi ».

Art. 2.

L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

« In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduta dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

« Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.